



## TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

### SEZIONE CIVILE

**5/2021 sovraind**

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da Sanchi Elio in data 13-4-2021, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali: il predetto, titolare fino al 2016 di una ditta artigiana ( idraulico ) cessata e cancellata il 22-6-2016, usufruisce ora di una pensione; il suo indebitamento deriva sia dal residuo debito della ditta individuale, sia dall'aver prestato garanzie , personali e reali, per i finanziamenti richiesti ed ottenuti da due società a responsabilità limitata di cui era socio;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;



rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguardi la accessibilità del debitore alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del procedimento di liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato ;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda , ai beni del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni ( o comunque le risorse attive, quali i redditi futuri ) del debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2020 ( crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice ); non è quindi rilevante , rispetto alla futura attività del liquidatore ed alla futura individuazione dell'attivo, la “proposta” del debitore relativa alla entità della destinazione dei suoi beni ai debitori ( proposta che il debitore formula, invece, nella procedura di accordo di sovraindebitamento o di piano del consumatore ) ; la determinazione del fabbisogno mensile del debitore e della sua famiglia, inoltre, è riservata al Giudice;

ritenuto, nella fattispecie, che detto fabbisogno, a fronte di un reddito netto annuo dichiarato per il 2019 di circa € 27.291 , debba essere quantificato in € 1.600 mensili, secondo le necessità di spesa esposte dal debitore stesso

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

**aperta la procedura di liquidazione dei beni di SANCHI ELIO , ( cf SNCLEI53D12F244G )**

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott. **Irene Bazzotti**



DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna , nonché trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

FISSA

in € 1.600 mensili le somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.

Rimini, 19-4-2021

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

